



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2019

Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo

ONOREVOLI SENATORI. – Finalmente la politica istituzionale è stata messa con le spalle al muro da ampi movimenti di protesta, specie giovanili, di fronte all'emergenza ambientale provocata dal riscaldamento globale causato dalle attività umane. Tale emergenza va affrontata da più lati con una serie di misure che devono costituire un vero e proprio pacchetto per la transizione ecologica del nostro sistema produttivo e delle modalità con cui consumiamo.

La regolamentazione del tempo dell'uso di quello che acquistiamo potrebbe essere un concreto e solido alleato per combattere il riscaldamento globale prodotto dalle attività umane riducendo le materie prime utilizzate, diminuendo la quantità di energia necessaria, l'emissione di gas serra, riducendo i costi per le famiglie ed il pericolo di delocalizzazione dei posti di lavoro che troverebbero nelle attività di riparazione un valido sbocco occupazionale.

Combattere l'obsolescenza programmata diventa dunque un aspetto indifferibile di ogni politica volta a salvare il clima ed anche per concretizzare, insieme a disposizioni sul « fine vita » degli oggetti, il progetto dell'economia circolare.

Occorre, dunque, allungare la garanzia obbligatoria che le aziende produttrici devono dare all'acquirente. Infatti, durante questo periodo i consumatori tendono, mediamente, a riportare per riparazioni l'80 per cento dei beni comprati mentre la percentuale si riduce anche al 40 per cento, nel caso di apparecchi elettrici ed elettronici, dopo la fine della garanzia perché si ritiene più conveniente il nuovo acquisto (studio degli « Amis de la terre » – settembre 2016 – www.amisdelaterre.org). Ma, non appena

termina la garanzia, il tasso di riparazione si dimezza – scendendo al 40 per cento per gli apparecchi elettrici ed elettronici. A torto o a ragione, il proprietario ritiene più pratico o meno oneroso acquistare un nuovo tostapane o un nuovo computer. È dunque possibile prolungare la vita degli oggetti cambiando il diritto: più dura la garanzia, più le merci vengono riparate e la loro longevità aumenta.

Insieme al ritmo del loro rinnovo vengono rallentati lo sfruttamento delle risorse naturali e i flussi di energia necessari per la loro produzione. La deduzione è che più si allunga la vita e meno si consuma e meno impatti si hanno sul pianeta.

La garanzia sembra una cosa da nulla. Eppure è una leva potente per la trasformazione economica e dunque politica. Sarebbe la fine della civiltà dell'usa e getta, pilastro della società dei consumi.

Entreremmo in un altro mondo con garanzie a dieci anni. Razmig Keucheyan, sociologo e autore del saggio *Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme* (La Découverte, Parigi 2019) scrive che l'opposizione industriale sarebbe dura, « meno merci immesse sul mercato significa, a parità delle altre condizioni, meno profitti. Certo, la riparazione potrebbe diventare un settore vantaggioso [...]. Ma si tratta di ripensare da cima a fondo il modello produttivo vigente ».

Si tratta di affrontare tutti gli ostacoli che alzeranno a partire dalle solite scuse che alla fine pagano i consumatori, dai costi superiori alla mancata libertà di scegliere nuovi prodotti, che tarderanno ad arrivare perché si rallenta l'innovazione. Tutte argomentazioni strumentali che servono per coprire i profitti.

Ma non è certo una cosa semplice da realizzare perché implica che deve cambiare il modello di produzione e il consumismo deve fare passi indietro. Un prodotto deve essere riparabile (non può essere un monoblocco, ma i componenti devono essere separati e sostituibili), non può più essere creato con l'obsolescenza programmata, perché devono essere disponibili i pezzi di ricambio, perché devono tornare ad esserci i riparatori.

E poi « la professione di riparatore indipendente presenta una particolarità: non si può delocalizzare. Quando lo *smartphone* si guasta, viene mandato talvolta all'altro capo del mondo e poi rispedito. [...]. Al contrario, l'intervento di un riparatore indipendente mobilita un essere umano presente sul posto in carne e ossa. Contrariamente a quanto sostengono gli industriali, cioè che l'estensione della garanzia sia una minaccia per l'occupazione aumentando i costi di fabbricazione e distribuzione, più garanzia significherebbe più riparazioni, e dunque più lavoro ».

C'è un altro aspetto importante da sottolineare a proposito dell'allungamento della garanzia: la rilocalizzazione della produzione, « senza la quale la transizione ecologica, non ha alcuna *chance* di riuscita. In effetti, i prodotti di base a basso costo provenienti dall'altro capo del mondo, oltretutto con notevoli emissioni di gas serra nel trasporto, difficilmente potrebbero soddisfare le esigenze di una garanzia decennale. Lo si dimentica spesso, la globalizzazione mercantile ha come corollario un degrado della qualità dei beni, e l'assenza di garanzia per molti di essi. Se gli industriali dovessero garantire i loro prodotti per dieci anni, dovrebbero obbligare i loro fornitori, numerosi e geograficamente dispersi, a procurare loro componenti di qualità ».

Per tutti questi motivi riteniamo utile riproporre una proposta di legge presentata a suo tempo dai deputati di « Sinistra, Ecolo-

gia, Libertà » nella XVII legislatura (il 10 settembre del 2013 – atto Camera n. 1563) a prima firma del deputato Lacquaniti, nella speranza che ora i tempi siano maturi per affrontare da parte del decisore politico questa tema così importante e difficile.

Recenti studi, infatti, confermano come l'obsolescenza programmata comporta evidenti problemi a livello commerciale, nonché un enorme danno economico a carico dei cittadini e dell'intera collettività. I costi legati all'obsolescenza programmata, stimati in parecchi miliardi di euro nell'arco di un anno, potrebbero essere reinvestiti nelle attività legate alla riparazione e al reimpiego dei beni, programmando e incentivando, ad esempio, l'apertura di nuove attività dedicate alla manutenzione e al ripristino. Una strada che, quindi, la politica dovrebbe perseguire è proprio quella dell'apertura e del sostegno di scuole tecniche rivolte alla formazione di nuovi artigiani dediti alle riparazioni.

Volendo inquadrare il fenomeno dell'obsolescenza programmata sotto il profilo storico e normativo, anche facendo riferimento alle esperienze già maturate al livello europeo, si può ricordare che il 23 dicembre 1924 venne stipulato a Ginevra l'accordo *Phoebus*, il primo cartello mondiale avente come scopo il controllo della produzione e della vendita delle lampadine ad incandescenza. Tale accordo, che coinvolgeva le più importanti case produttrici di lampadine ad incandescenza, prevedeva, tra l'altro, di ridurre la vita delle lampadine dalle oltre 2.500 ore (garantite prima dell'accordo) a sole 1.000 ore. *Phoebus*, di fatto, è stato dunque l'atto di nascita dell'obsolescenza deliberatamente programmata per gli oggetti d'uso comune.

Nel 1933, nel pieno della crisi economica mondiale, l'immobiliarista americano Bernard London, nel suo primo capitolo del libro *The New Prosperity*, dal titolo: « *Ending the Depression Through Planned Obsole-*

science» arrivò a teorizzare l'obsolescenza obbligatoria per ogni bene di consumo.

Per uscire dalla recessione e per rilanciare una nuova prosperità, London riteneva fondamentale imporre una domanda continua, volta ad alimentare la produzione e il profitto delle imprese. Al riguardo London scriveva: «Secondo il mio progetto, i governi assegneranno un "tempo di vita" alle scarpe, alle case, alle macchine, ad ogni prodotto dell'industria manifatturiera, mineraria e dell'agricoltura, nel momento in cui vengono realizzati. Questi beni saranno venduti e usati nei termini "definiti" della loro esistenza, conosciuti anche dal consumatore. Dopo che questo periodo sarà trascorso, queste cose sarebbero legalmente "morte" e [...] distrutte nel caso ci sia una disoccupazione diffusa. Nuovi prodotti sarebbero costantemente immessi dalle fabbriche sui mercati, per prendere il posto di quelli obsoleti».

Le idee di London non furono attuate, ma la teoria dell'obsolescenza programmata fu di nuovo decisamente propugnata, agli inizi degli anni Cinquanta, dal *designer* statunitense Clifford Brooks Stevens attivo nel campo dell'arredamento, nel mondo delle automobili, in quello delle motociclette e più in generale nei settori dei trasporti ferroviari e della grafica - che definì, appunto, l'obsolescenza come «il desiderio del consumatore di possedere qualcosa un po' più nuovo, un po' meglio, un po' prima del necessario», suggerendo, con riferimento ai processi di propaganda dei prodotti, di «creare un consumatore insoddisfatto del prodotto di cui ha goduto affinché lo venda di seconda mano e lo comperi più nuovo con una immagine più attuale».

Le parole di Stevens non rimasero relegate al solo ambito del *design* e dell'industria manifatturiera, ma divennero lo stile di vita dell'intero Occidente: si pensi, ad esempio, al pensiero dell'economista americano Victor Lebow, membro del gruppo di

analisti economici del Presidente degli Stati Uniti d'America Eisenhower, che, nel 1955, disse al riguardo: «La nostra economia incredibilmente produttiva ci richiede di elevare il consumismo a nostro stile di vita, a trasformare l'acquisto e l'uso di merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale venga ricercata nel consumismo. Abbiamo bisogno che sempre più beni vengano consumati, distrutti e sostituiti ad un ritmo sempre maggiore».

Da quanto precede si può desumere come esistano ben due tipi di obsolescenza pianificata di fatto configurabili: quella programmata, di cui l'accordo *Phoebus* rappresenta chiara dimostrazione, e quella percepita, ovvero quella teorizzata da Stevens. Ne deriva che dal punto di vista tecnico-legislativo risulta molto più semplice disciplinare, contrastandola, l'obsolescenza programmata rispetto a quella percepita. Anche per questo motivo quando si parla di «obsolescenza pianificata» ci si riferisce di fatto ad entrambe le tipologie di obsolescenza, sia quella programmata, sia quella percepita.

Un studio di pochi anni fa commissionato dal gruppo parlamentare tedesco Verdi-Bündnis e realizzato da Stefan Schridde (esperto in gestione d'impresa), insieme con Christian Kreiss (docente di organizzazione aziendale all'università di Aalen), dimostrerebbe che molti elettrodomestici e numerosi oggetti di uso quotidiano sarebbero programmati per rompersi velocemente dopo lo scadere del periodo di garanzia, che in Germania è fissato in due anni.

Detto studio si è concentrato sull'esame di oltre venti prodotti di uso comune cercando di verificare la sussistenza di fenomeni di obsolescenza programmata. Per comprendere meglio la portata di tale studio, si ritiene utile citare alcuni esempi pratici dei difetti programmati riscontrati in alcuni beni presi in considerazione:

1) stampanti che si bloccano dopo un prestabilito numero di copie stampate;

2) lavatrici con le barre di riscaldamento realizzate con leghe o metalli che arrugginiscono facilmente;

3) spazzolini da denti a batteria con la pila sigillata e quindi non sostituibile;

4) giacconi invernali con chiusure lampo i cui denti sono fatti a spirale in modo da rompersi molto prima del dovuto;

5) scarpe con soles incollate la cui sostituzione, dopo il loro rapido consumo, è di fatto impossibile.

Lo studio, poi, evidenzia come spesso non esistano pezzi di ricambio oppure gli stessi risultino, di fatto, talmente costosi da indurre il consumatore a comperare un nuovo oggetto invece di farlo riparare. Viene poi documentato come, ormai, l'obsolescenza programmata sia un fenomeno di massa e come sia legata al graduale deterioramento della qualità dei prodotti, nonché alla massimizzazione dei profitti delle aziende produttrici. Infine, è posto l'accento sul costo dell'obsolescenza programmata: secondo le stime di questo studio, equivarrebbe a circa 100 miliardi di euro all'anno il risparmio che i tedeschi potrebbero ottenere se non fossero costretti a comprare continuamente elettrodomestici e prodotti nuovi a causa del fenomeno dell'obsolescenza.

A livello europeo, si segnala un'interessante interrogazione della parlamentare finlandese Anneli Jäätteenmäki (ALDE) che, nel 2011, ha chiesto alla Commissione europea di sapere se l'obsolescenza programmata sia considerata o meno un problema e se non si ritenga necessario un intervento legislativo europeo per contrastarla. Altrettanto interessante appare la risposta fornita dalla Commissione europea, che ha riconosciuto come l'obsolescenza programmata abbia un impatto negativo sugli interessi dei consumatori, sull'ambiente e sulla concorrenza leale, specificando, inoltre, come questa pratica sia in netto contrasto con gli obiettivi fissati nella strategia «Europa 2020» per l'uso efficiente delle risorse.

Sempre secondo la Commissione europea, esistono già alcuni strumenti per il contrasto dell'obsolescenza quali:

1) la direttiva 1999/44/CE, relativamente al periodo minimo di garanzia pari a due anni, che può essere aumentato dai singoli Stati membri;

2) la direttiva 2005/29/CE, relativamente alle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali: in forza di tale direttiva, l'operatore economico che non informa il consumatore se il prodotto sia stato progettato per avere una durata limitata è passibile di sanzione da parte di ciascuno Stato membro;

3) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza del quale un accordo tra aziende (il cosiddetto «cartello») che mira a ridurre la durata di vita dei loro prodotti può integrare una violazione della normativa europea sulla concorrenza; inoltre, un'impresa dominante che attua un tale comportamento può essere considerata responsabile di abuso di posizione dominante.

È tuttavia evidente come tali strumenti normativi siano insufficienti per contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, in quanto non specificamente rivolti a perseguire tale scopo.

Esistono, poi, alcune direttive europee che dovrebbero essere comunque prese in considerazione per valutare il fenomeno dell'obsolescenza programmata nella prospettiva di un intervento legislativo. Si tratta, in particolare:

- della direttiva 2006/66/CE, relativa alla smaltimento di pile e accumulatori, con la quale si stabiliscono le regole per l'immissione sul mercato, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

- della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, con la quale si stabiliscono misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione

dei rifiuti, e per una riduzione globale dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza di utilizzo;

- della direttiva 2009/125/CE, che stabilisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;

- e della direttiva 2012/19/EU, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Si segnala la citazione sull'obsolescenza contenuta nel libro verde della Commissione europea *Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente*, ove si legge: « Al fine di garantire una produzione e un consumo sostenibili dei prodotti di plastica e di evitare la dispersione di risorse naturali non rinnovabili, i prodotti di plastica dovrebbero essere progettati in maniera da garantire la massima durabilità. Diversi motivi ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo, ad esempio l'obsolescenza pianificata o tecnica oppure una progettazione che rende antieconomica o addirittura impossibile la riparazione di prodotti di plastica ». E ancora: « L'obsolescenza pianificata è una strategia commerciale in cui l'obsolescenza (il processo che rende il prodotto obsoleto, ossia non più di moda o non più utilizzabile) di un prodotto è pianificata e prevista fin dal suo concepimento ».

Va ricordato che alcuni Stati europei hanno portato oltre i due anni la durata della garanzia dei loro beni di consumo.

In Italia non esistono norme che si pongano come obiettivo il contrasto del fenomeno dell'obsolescenza pianificata. Non

sono neanche diffusi studi pubblici sull'obsolescenza programmata.

La già citata direttiva europea 1999/44/CE, che regola la garanzia dei beni di consumo, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 24 del 2002, successivamente modificato dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nonché dal decreto legislativo n. 221 del 2007, recante disposizioni correttive e integrative del medesimo codice del consumo.

L'Italia applica la direttiva 1999/44/CE sulla garanzia in modo restrittivo. A dire degli esperti del settore, il nostro Paese non ha infatti recepito nella propria legislazione nazionale, in modo adeguato, i principi ispiratori comunitari della garanzia per i beni di consumo. Ad esempio, è previsto che già dopo sei mesi dalla data di acquisto l'onere della prova si inverte, a svantaggio del consumatore. Ciò significa che in caso di vizi occulti che si manifestino dopo sei mesi dall'acquisto, è il consumatore a dover provare che il vizio esisteva già al momento dell'acquisto.

Scopo del presente disegno di legge è, dunque, quello di contrastare la pratica dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo al fine di:

- 1) tutelare il consumatore da una pratica particolarmente odiosa qual è appunto l'obsolescenza programmata;
- 2) permettere una reale e leale concorrenza di mercato;
- 3) attivare conseguentemente la creazione di posti di lavoro legati alle pratiche di manutenzione e riparazione dei beni di consumo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « obsolescenza programmata »:

1) l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera *d*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;

2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo;

3) l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti;

b) « bene di consumo »: qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, comma 2, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta;

c) « ricambio »: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera *b*).

2. Il bene di consumo è considerato « a obsolescenza programmata »:

a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo;

b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti;

c) quando è impedita la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento.

Art. 2.

(Durata della garanzia dei prodotti)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, a norma dell'articolo 130 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l'elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolar-

mente lunga, ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco di cui al secondo periodo è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente articolo assicurano che l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, sia compatibile con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Onere della prova per i difetti di conformità)

1. Il comma 3 dell'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 3. Salva prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità ».

Art. 4.

(Disposizioni in merito alle parti di ricambio)

1. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.

2. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene.

3. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo

o sostituirle, il produttore deve darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore è tenuto ad informarne il consumatore prima dell'acquisto.

4. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti ad informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene.

5. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 3 e 4 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene.

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita.

7. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute.

Art. 5.

(Verifiche sulla durata media dei prodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per

categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica:

a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;

b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

2. La misura delle sanzioni di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d'affari del produttore.

Art. 7.

(Campagne d'informazione sulla pratica dell'obsolescenza programmata)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di

comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge.

Art. 8.

(Corsi di specializzazione per la riparazione dei beni di consumo)

1. Nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.

Art. 9.

(Oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né costi aggiuntivi a carico dei consumatori.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.